

Da: Sandro Dallavalle - Essedi studio [sandro@essedistudio.com]

Inviato: giovedì 15 aprile 2010 11.16

A: santarcangelo

Oggetto: luca deli

Non ho ricevuto la Sua e_mail che mi aveva preannunciato per ieri. Comunque nella conversazione telefonica di ieri l'altro mi ha confermato che si può presentare una memoria entro un termine ristretto.

Le cose da dire sono poche e semplici.

- 1) la **affermazione** che la **sentenza di primo grado è stata revisionata è falsa** e pertanto tutto il costruito che vorrebbe sorreggere la decisione sulla provvisoria esecuzione viene meno; a questo punto non è necessario entrare in disquisizioni giuridiche: è lo stesso deli che ci offre lo spunto vincente, avendo motivato la sua decisione su un falso (su un punto fondamentale)
- 2) è vero che la istanza di appello è stata fatta nei termini, nel lontano 2001; quella che non è stata presentata per niente invece, è la istanza di Appello nei nuovi termini riaperti dalla Cassazione; scaduti tali termini, la sentenza di primo grado è divenuta definitiva, essendo rimasta viva e vegeta e non revisionata dalla Corte di Appello, **che non è affatto entrata**, come del resto la Cassazione, **nel merito (basta leggere gli atti!)**
- 3) la Andreon s.r.l. è stata **definita totalmente estranea alla vicenda giudiziaria nella sentenza della Corte di Cassazione**, pertanto la richiesta di ottenere il decreto ingiuntivo a favore di questa, senza che vi sia alcun fatto nuovo dopo tale sentenza di Cassazione, **è dolosa**; pertanto il decreto ingiuntivo emanato è permeato e viziato dalla natura di tale richiesta;
- 4) (l'avv. Furlan docet) la mancanza di legittimazione attiva può essere sollevata in qualsiasi momento!
- 5) Il Dr. deli ha già compiuto un primo atto, tanto grave quanto indebito: ha apposto la formula esecutiva a carico di Sandro Dallavalle, prima che venisse escussa la essedi sas ed andando "ultra petitum", in quanto la necessità di escutere prima la essedi era stata ben rappresentata dallo stesso avv. Bonotto nella sua richiesta di decreto ingiuntivo;
- 6) A questo punto esistono due formule esecutive, a carico di soggetti diversi, a fronte di un medesimo importo che dovrebbe essere rifiuto (ma sarebbe più appropriato definire estorto); siamo, quindi, alla doppia estorsione da parte di questa controparte, che di falsi (ecc. ecc.) ne ha compiuti a bizzeffe, nella lunga vicenda;
- 7) La richiesta di decreto ingiuntivo, oltre che fondata su motivazioni false (punto 1), è dolosa in quanto formulata da una società, non solo estranea alla vicenda, ma priva di ogni consistenza patrimoniale, che si trascina tale dalla fondazione (quasi 20 anni), tanto che la sua permanenza in vita appare funzionale proprio per essere opposta al fisco ed ai creditori! E' evidente che, una volta incassato il malloppo, nessun provvedimento giudiziario successivo potrebbe consentire alla essedi di recuperare il maltolto!

Caro Avvocato, se Lei vuole ingraziarsi il giudice deli, lasci perdere, se invece vuole operare nel mio interesse, gli argomenti non mancano! Può usare uno dei mandati che Le ho rilasciato in bianco, se ritiene di porre questo magistrato di fronte a delle precise responsabilità. Ciò che mi lascia alquanto sgomento è la circostanza che la questione della mancanza di legittimazione attiva della s.r.l. non sia stata opposta allo inizio, come La avevo ripetutamente pregata di fare!

Cordiali saluti

Sandro Dallavalle